

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 10 del 29/10/2010

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

=====

OGGETTO:

VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA DELLA VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO

=====

L'anno DUEMILADIECI e questo giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 19:00 in Grosseto presso l'ufficio del Vice Prefetto, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l'assistenza del Segretario Generale verbalizzante Dott. Giuseppe Ascione, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato :

.

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)**

PREMESSO CHE:

- il Comune di Gavorrano, con delibera di Giunta n. 32 del 24/03/2010 ha individuato, in linea con la scelta effettuata dalla Regione toscana per le procedure VAS di sua competenza, nella Giunta comunale l'autorità competente per le procedure di VAS dei piani e programmi di approvazione comunale e ha dato atto che l'autorità procedente, le cui funzioni sono esplicitate all'articolo 16 della legge regionale 10/2010, è il Consiglio comunale;
- con delibera n. 33 del 24/03/2010, la Giunta comunale di Gavorrano ha dato mandato al proprio Ufficio urbanistica di elaborare una variante normativa al Regolamento urbanistico in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di conformarlo ai piani, ai programmi e ai protocolli regionali, provinciali e comunali, e che porti quei correttivi necessari al Regolamento stesso, al fine di rendere la normativa più chiara, esaustiva e in linea con nuove esigenze. Con la stessa delibera si è dato mandato di attivare tutte le procedure necessarie all'espletamento della valutazione ambientale strategica così come previsto dalla normativa vigente;
- in fase preliminare si è ritenuto che la suddetta variante normativa al Regolamento urbanistico potesse rientrare tra quelle assoggettabili a Vas, predisponendo un documento preliminare redatto ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10. Il documento suddetto è stato trasmesso all'autorità competente, approvato con delibera di Giunta comunale n. 45 del 14/10/2010 e, successivamente, trasmesso

agli altri soggetti competenti in materia ambientale, che nel caso in esame sono stati individuati nelle amministrazioni regionale e provinciale, al fine dell'espressione di pareri e contributi;

- a seguito della trasmissione del documento non sono pervenuti contributi e in data 12/06/2010, con delibera del Consiglio comunale n. 47, si è proceduto all'adozione della variante normativa in oggetto.

VISTO il rapporto del luglio 2010 del proponente nonché responsabile del procedimento della variante normativa al Regolamento urbanistico, nei quali sono esplicitati i motivi di escludibilità della variante suddetta dalla valutazione ambientale strategica nonché dalla valutazione integrata;

RITENUTO, dopo verifica di quanto contenuto nel rapporto suddetto, allegato alla presente delibera, di poter determinare l'esclusione dalla valutazione ambientale strategica nonché dalla valutazione integrata della variante normativa al regolamento urbanistico, adottata dal Consiglio comunale con atto n. 47 del 12/06/2010;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;

con i poteri della Giunta Comunale

DELIBERA

1. di escludere dalla valutazione ambientale strategica e dalla valutazione integrata la variante normativa al regolamento urbanistico, adottata dal Consiglio comunale con atto n. 47 del 12/06/2010
2. di dare mandato affinché il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune di Gavorrano;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

Variante normativa al Regolamento urbanistico

Procedura di Vas e Valutazione integrata
esclusione dalla procedura di Vas e di Valutazione integrata

luglio 2010

1. Premessa

Con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 22/04/2009 il Comune di Gavorrano ha approvato in via definitiva il Regolamento urbanistico. A quasi un anno dall'approvazione del suddetto atto di governo del territorio l'Amministrazione comunale di Gavorrano ha la necessità di apportare alcune modifiche di carattere normativo al Regolamento stesso al fine di apportare correttivi e rendere più chiari ed esaustivi alcuni punti della normativa, ma principalmente al fine di adeguare il Regolamento urbanistico comunale alle sempre più pressanti richieste di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e alle continue modifiche apportate alle normative nazionali, regionali e provinciali in tema di energia da fonti rinnovabili.

In relazione a quest'ultimo punto si ricorda che la Regione toscana ha approvato con delibera di Consiglio regionale n. 47 del 08/07/2008 il Piano di indirizzo energetico regionale (Pier) il cui obiettivo è la riduzione, al 2020, del 20% delle emissioni di anidride carbonica, il miglioramento del 20% dell'efficienza energetica, l'incremento della percentuale dell'energia ricavata da fonti rinnovabili fino al 20%; la Provincia di Grosseto con delibera di Consiglio provinciale n. 17 del 16.04.2009 ha adottato il Piano energetico ambientale provinciale (Peap) il cui obiettivo è quello di attuare il Piano Regionale. Vale inoltre la pena ricordare la firma il 22/12/2009 del Protocollo d'intesa per la cooperazione tra provincia di Grosseto Comuni della Provincia, Comunità montane, Camera di commercio, Associazioni di categoria e Sindacati per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel territorio provinciale.

Con delibera n. 33 del 24/03/2010, la Giunta comunale di Gavorrano ha dato mandato al proprio Ufficio urbanistica di elaborare una variante normativa al Regolamento urbanistico in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di conformarlo ai piani, ai programmi e ai protocolli regionali, provinciali e comunali, e che porti quei correttivi necessari al Regolamento stesso, al fine di rendere la normativa più chiara, esaustiva e in linea con nuove esigenze. Con la stessa delibera si è dato mandato di attivare tutte le procedure necessarie all'espletamento della VAS così come previsto dalla normativa vigente.

Con legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 la Regione toscana ha disciplinato le procedure di Vas relative a piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

L'articolo 11 della legge regionale 10/2010 attribuisce ai Comuni le competenze relative alla VAS per ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza comunale. La stessa legge prevede alcune figure obbligatorie tra le quali l'autorità competente e l'autorità procedente, così come definite dall'articolo 4, comma 1 lettere h) e i) della legge citata.

Il Comune di Gavorrano, con delibera di Giunta n. 32 del 24/03/2010 ha individuato, in linea con la scelta effettuata dalla Regione toscana per le procedure VAS di sua competenza, nella Giunta comunale l'autorità competente per le procedure di VAS dei piani e programmi di approvazione comunale e ha dato atto che l'autorità procedente, le cui funzioni sono esplicitate all'articolo 16 della legge regionale 10/2010, è il Consiglio comunale.

L'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 Norme per il governo del territorio e il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 4R/2007 definiscono i termini del processo di valutazione ambientale integrata alla quale è obbligatorio sottoporre tutti, con pochissime eccezioni, gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio di competenza comunale.

2. La procedura di Vas

La legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10, in attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, prevede, all'articolo 5 comma 2, che siano sottoposti a Vas i piani e i programmi della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale suddetta prevede che per i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, sia effettuata una preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali al fine di verificare l'assoggettabilità del piano stesso a Vas. L'articolo 6 della stessa legge definisce i casi di esclusione dal campo di applicazione della Vas; ad eccezione dei casi di cui all'articolo su detto, le operazioni di Vas sono avviate contestualmente all'avvio del procedimento e devono concludersi prima dell'approvazione del Piano di riferimento. Così come previsto dall'articolo 7 della legge regionale 10/2010, la mancata valutazione ambientale strategica ove prescritta comporta l'annullabilità per violazione di legge degli atti approvati.

L'articolo 8, ai commi 5 e 6, stabilisce che, per i piani e i programmi di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, la procedura di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e quella per la fase preliminare della Vas di cui all'articolo 23, possano essere effettuate contemporaneamente, tramite un documento preliminare che comprenda i contenuti di entrambi i documenti previsti dagli articoli citati.

In fase preliminare si è ritenuto che la presente variante normativa al Regolamento urbanistico potesse rientrare tra quelle assoggettabili a Vas, predisponendo un documento preliminare redatto ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10. Il documento suddetto è stato trasmesso all'autorità competente, approvato con delibera di Giunta comunale n. 45 del 14/04/2010 e, successivamente, trasmesso agli altri soggetti competenti in materia ambientale, che nel caso in esame sono stati individuati nelle amministrazioni regionale e provinciale, al fine dell'espressione di pareri e contributi. L'approvazione del documento preliminare ha rappresentato avvio del procedimento della variante stessa.

A seguito della trasmissione del documento non sono pervenuti contributi e in data 12/06/2010, con delibera del Consiglio Comunale n. 47, si è proceduto all'adozione della variante normativa in oggetto.

In sede di approfondimento della valutazione degli effetti ambientali della variante sull'ambiente sono emersi elementi che hanno fatto ritenere la stessa non assoggettabile a Valutazione ambientale strategica, come meglio esplicitato in seguito.

3. La procedura di Valutazione ambientale integrata

La legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme di governo del territorio” e il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 4R/2007 “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata”, hanno introdotto nella pianificazione toscana un processo di valutazione della pianificazione stessa che accompagna tutto il procedimento di analisi, decisionale e di approvazione che caratterizza gli strumenti di governo del territorio della regione toscana e degli enti locali.

L’articolo 11, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 prevede la possibilità dell’esclusione dall’effettuazione della valutazione integrata secondo i criteri contenuti nell’articolo 14 della legge regionale stessa. L’esclusione dalla valutazione integrata deve essere espressamente motivata.

In particolare il suddetto articolo 14 stabilisce:

1. Ai fini dell’effettuazione o meno della valutazione integrata di cui all’articolo 11, deve tenersi conto, prioritariamente, della misura in cui l’atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all’ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, deve essere inoltre valutato il rapporto di influenza e reciproca interrelazione tra il piano o programma di settore di cui si tratti, e gli altri eventuali atti di programma correlati, ivi compresi quelli gerarchicamente ordinati rispetto ad esso. Relativamente agli effetti derivanti dal piano o programma, deve esserne preso in considerazione:

a) l’eventuale carattere cumulativo;

b) la natura sovracomunale;

c) l’entità ed estensione nello spazio, tenendo conto dell’area geografica e della popolazione potenzialmente interessata.

3. Ai fini dell’effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l’intensità degli effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti;

b) alla rilevanza del piano o del programma ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente;

c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti;

d) ai rischi per la salute umana o per l’ambiente;

e) al valore ed alla vulnerabilità dell’area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, dell’eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell’utilizzo intensivo del suolo;

f) al patrimonio culturale presente nella medesima area;

g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale.

L’articolo 2, comma 3 del regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata, inoltre stabilisce che:

3. Gli atti comunali di governo del territorio che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori agli atti comunali di governo del territorio possono essere esclusi dalla valutazione integrata sulla base dei criteri di cui all’articolo 14 della L.R. n. 1/2005. L’esclusione dalla valutazione integrata è soggetta a motivazione.

4. Contenuti della variante

Il regolamento urbanistico del comune di Gavorrano ha fatto seguito al piano strutturale in un rapporto di massima coerenza, traducendone gli obiettivi senza modificarne gli indirizzi.

A monte del regolamento urbanistico stanno gli indirizzi del piano strutturale che fanno riferimento a categorie come “sistemi” e “unità territoriali organiche elementari” e che sono stati precisati e sostenuti da apposite indagini conoscitive, soprattutto per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente. La zonizzazione del regolamento urbanistico (riportata per quanto riguarda il territorio aperto nelle tavole P1 – Assetto del territorio. Territorio rurale e aperto in scala 1:5.000 e per quanto riguarda gli insediamenti nelle tavole P2 – Assetto del territorio. Sistema insediativo, in scala 1:2.000) è perciò conforme ai sistemi del piano strutturale, sia del sistema rurale e aperto, sia degli insediamenti.

Le scelte del regolamento urbanistico riguardano da un lato la valorizzazione e la riqualificazione dei due sistemi territoriali, il sistema insediativo e il territorio aperto, dall'altro lato la distribuzione dei nuovi pesi insediativi fra pianura e collina e la combinazione di funzioni residenziali, produttive e turistiche.

La variante al Regolamento urbanistico in oggetto ha mantenuto fede agli obiettivi del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico stesso, introducendo elementi innovativi, di adeguamento alle nuove normative e alle esigenze di sviluppo sempre nel quadro degli indirizzi sopra citati.

Una parte importante della variante è stata dedicata agli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Obiettivo della variante è stato quello di favorire lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili coinvolgendo, quasi in via esclusiva, le aziende agricole. La variante, esclusivamente di carattere normativo, non individua specifiche aree destinate a tali attività, ma si limita, in coerenza con quanto previsto dal nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale, a consentire la realizzazione, da parte delle aziende agricole, di attività connesse all'agricoltura, finalizzate alla produzione di energia da pannelli fotovoltaici, anche nelle aree ad esclusiva funzione agricola. La realizzazione di detti impianti, nei limiti e con le caratteristiche previste dal Piano territoriale di coordinamento provinciale, è condizionata dall'approvazione di un Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale che, oltre a tutte le procedure di valutazione agronomiche, paesaggistiche e ambientali, è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. Le altre modifiche alla normativa, in questo campo, sono finalizzate a meglio esplicitare quanto già contenuto nel Regolamento urbanistico in merito alle caratteristiche degli impianti stessi. Così come previsto dal Piano territoriale di coordinamento provinciale, gli impianti per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici non potranno avere potenza superiore a 1 mw; tale fattispecie esclude gli stessi da qualsiasi procedura di Via.

La variante normativa al Regolamento urbanistico, in oggetto, contiene, inoltre, ulteriori modifiche ed integrazioni alla normativa stessa, riguardanti altre tipologie di interventi. Tali modifiche ed integrazioni non comportano nessuna ulteriore previsione né ampliano in alcun modo le previsioni esistenti, ma si limitano a chiarire quei punti che, l'applicazione della normativa del Regolamento, a distanza di un anno dall'approvazione definitiva, ha evidenziato come suscettibili di ambiguità interpretativa.

5. Motivi di non assoggettabilità alla Vas e di esclusione dalla Valutazione integrata

Alla luce dei contenuti della Variante normativa, esposti nel paragrafo precedente, in particolare per quanto riguarda le modifiche dell'articolo 78, comma 6 e successivi, relativi agli impianti di pannelli fotovoltaici, che rappresentano la modifica più consistente della normativa stessa, si è fatta la seguente valutazione.

La normativa oggetto di variante, pur rappresentando il quadro di riferimento iniziale degli interventi, rimane ad una dimensione potenziale. La variante in oggetto, infatti, non riguarda l'ubicazione, le condizioni operative né le dimensioni degli interventi, ma si limita ad acconsentire a che si possano predisporre i programmi necessari alla realizzazione degli interventi stessi, programmi che dovranno contenere, come prevede la normativa regionale, indicazioni di natura paesaggistica e ambientale. Gli interventi oggetto di variante, inoltre, rientrando tra quelli connessi all'attività agricola, sono condizionati da quanto previsto dal Piano territoriale di coordinamento provinciale che ne limita il dimensionamento.

1. Le norme del Regolamento vigente contengono già una serie di condizioni a garanzia dei valori paesaggistici e ambientali individuati dagli strumenti di pianificazione comunale, regionale e provinciale, oltre alle misure per la non irreversibilità degli interventi contenute nel comma 9 dell'articolo 78 delle norme di regolamento (9. *La realizzazione degli impianti di cui al comma 7 è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che, oltre a gli altri obblighi, contiene gli impegni: a) alla rimozione degli impianti e al ripristino dello stato dei luoghi nella loro configurazione morfologica e ambientale precedente all'intervento, una volta ultimata la produzione di energia; b) ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al doppio del costo della rimozione di cui al precedente punto a)).* La variante, in oggetto implementa le condizioni di garanzia a che tali interventi non interferiscano con le invariabili del territorio individuate dal Piano strutturale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1

Si ricorda, inoltre, che per quanto riguarda gli impianti che superano i limiti previsti per le attività connesse o non realizzati da imprenditori agricoli, il Regolamento urbanistico vigente, non modificato dalla presente variante normativa, prevede l'approvazione di specifiche varianti ubicative al Regolamento stesso, che dovranno, in quel caso essere oggetto di Valutazione ambientale strategica e valutazione integrata.

Non è quindi possibile, a questo livello di pianificazione, prevedere l'incidenza della variante sulle risorse essenziali e sull'ambiente, non potendo prevedere né programmare in alcun modo quando, dove e se la potenzialità espressa dal Regolamento sarà attuata. La risposta ai suddetti punti saranno oggetto dei Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale previsti dalla variante normativa.

In considerazione di quanto indicato si ritiene che la variante in oggetto non sia soggetta alla Valutazione ambientale strategica né alla Valutazione integrata.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: PIANIFICAZIONE E URBANISTICA
Proposta N°2010/38

Oggetto: VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA DELLA VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO

SETTORE: POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

.....
.....

Gavorrano li, 28/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LENZI ARCH. ELISABETTA

1) 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

NON DOVUTO ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.

Gavorrano li, 28/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

=====

Firmato all'originale:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Vincenza Filippi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Ascione

=====

Affissa all'ALBO PRETORIO il 2-11-2010

Reg. n. _____573_____

IL MESSO COMUNALE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione:

1) E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 2-11-2010 per la prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Firmato all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Ascione

2) E' stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.

Firmato all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesesa deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.

Gavorrano, lì.....

Firmato all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Gavorrano, lì

Firmato all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

=====